

unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.**

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO  
MISTO-C.C.D.

*Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 14 per cento (vale 360 miliardi).*

**Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-C.C.D.**

*Conseguentemente: all'A.C. 5266, articolo 1, comma 1, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in contro capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:*

1999: — 1.490.000;

2000: — 4.897.000;

2001: — 4.897.000.

**Compensazione n. 10 del Gruppo Misto-C.C.D.**

*Conseguentemente: alla tabella C, del Ministero delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 1999 con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi d'intesa con il Ministro del tesoro, l'aliquota sui tabacchi prevista dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è elevata di 1 punto.*

**Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-C.C.D.**

*Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 12 per cento (vale 360 miliardi).*

**Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-C.C.D.**

*Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, tabella C del Ministero del commercio con l'estero, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 6 per cento.*

**Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-C.C.D.**

*Conseguentemente ridurre di pari importo e proporzionalmente alle varie voci, le dotazioni di spese previste dalla tabella C per il Ministero degli affari esteri, Ministero dei lavori pubblici e Ministero della difesa.*

**Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-C.C.D.**

*Conseguentemente: all'A.C. 5266, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:*

1999: — 1.490.000;

2000: — 4.897.000;

2001: — 4.897.000.

**Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-C.C.D.**

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA  
NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA  
PADANIA

*Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

*h*-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: «, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

**Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Consequentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

*Consequentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole:* per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

*a)* per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

*b)* per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Consequentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

ART. 18.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).*

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

**Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Consequentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

ART. 18.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).*

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Consequentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Disposizioni in materia di IVA).*

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

**Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e*

*comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.*

**Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Consequentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 900 miliardi;

2001: – 900 miliardi.

**Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Consequentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale – cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 200 miliardi;

2000: – 200 miliardi;

2001: – 200 miliardi.

**Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Consequentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto*

del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 191 miliardi;

2000: — 196 miliardi;

2001: — 96 miliardi.

**Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero — cap. 4542), apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 125 miliardi;

2000: — 125 miliardi;

2001: — 125 miliardi.

**Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 300 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

**Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

**Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:*

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 4.550 miliardi;

2001: — 4.650 miliardi.

**Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:*

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: — 1.000 miliardi.

**Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 6 miliardi;

2000: — 6 miliardi;

2001: — 6 miliardi.

**Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 68 miliardi;

2000: — 68 miliardi;

2001: — 68 miliardi.

**Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.*

**Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

*Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).*

**Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

**Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

**Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*(A.C. 5267 — sezione 2)*

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI IMPOSTE INDIRETTE

ART. 7.

*(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali).*

1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

3. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati ».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento a contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993.

5. All'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare e di unificare, anche previa definizione di un codice unico identificativo, tutte le operazioni di competenza in materia immobi-

liare, nonché le modalità di pagamento; armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati; determinazione dell'imponibile degli immobili su base catastale dopo la definizione delle nuove rendite, ad eccezione dei terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria e dei fabbricati non ultimati; revisione della disciplina dei procedimenti tributari riguardanti le materie sopra indicate al fine del loro migliore coordinamento con le innovazioni introdotte;».

6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 152, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. L'organizzazione e la disciplina degli uffici della amministrazione finanziaria, conseguenti alla attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 5, sono determinate con regolamenti o con decreti ministeriali di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, è abrogato.

8. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, al comma 1, dopo la parola: « richiesta », sono inserite le seguenti: « , salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis, »; al comma 2 sono aggiunte, in fine, le parole: « , salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis. »;

b) all'articolo 17, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti stipulati nel-

l'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalità e il domicilio nonché il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto. »;

c) all'articolo 5 della tariffa, parte I, dopo la nota II, è aggiunta la seguente:

« II-bis). Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'articolo 17, comma 3-bis, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000 ».

9. Ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto-legge, compete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e non danno luogo a rimborso.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 7.

*Sopprimere i commi 1, 3 e 4.*

##### 7. 1. Malavenda.

*Segue una serie di 13 emendamenti tutti volti a sopprimere, con diverse combinazioni i commi 1, 3, 4, 8, 9 e 10.*

Sopprimere i commi 1, 3 e 10.

**7. 2.** Malavenda.

*Sopprimere i commi 1 e 9.*

**7. 3.** Malavenda.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

Ai contribuenti, che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, un'altra abitazione non di lusso, a fronte dell'alienazione dell'immobile, per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto agevolato. Le operazioni di acquisizione o di alienazione degli immobili di cui sopra, devono avvenire entro e non oltre un anno dalla data della prima transazione.

*Conseguentemente all'articolo 35, comma 3, sostituire le parole: 1.400 miliardi con le seguenti: 1.000 miliardi.*

**7. 4.** (ex 6. 37) Paissan, Scalia.

*Al comma 1, dopo le parole: ad acquisire a qualsiasi titolo, aggiungere le seguenti: , almeno con la sottoscrizione del compromesso a partire dal 30 settembre 1998.*

**Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**7. 5.** (ex 6. 23) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: entro un anno sino a: per la prima casa.*

**7. 7.** Malavenda.

*Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: dieci anni.*

**Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD.**

**7. 8.** (ex 6. 32) Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

*Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.*

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.**

**7. 9.** (ex 6. 61) Possa, Cicu, Marras, Paggiuca, Rosso.

*Al primo comma, dopo le parole: per il quale si è fruito, aggiungere le seguenti: o si sarebbe potuto fruire, sussistendo tutte le condizioni di legge e alla fine del primo periodo è soppressa la parola: agevolato.*

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.**

**7. 10.** (ex 6. 35) Radice, Stradella.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un'altra fino alla fine del periodo con le seguenti una seconda casa, non di lusso, purché rimanga di proprietà.*

**7. 11.** (ex 6. 24) Polizzi, Pampo, Colucci.

*Al comma 1, sostituire le parole: di abitazioni non di lusso con le seguenti: di abitazioni con categorie catastali A2, A3, A4 e A5.*

**7. 12.** (ex 6. 21) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, dopo le parole:* abitazione non di lusso *aggiungere le seguenti:* il credito è abolito per l'acquirente che abbia a carico familiari con *handicap* superiore al 65 per cento e per l'acquirente con reddito inferiore ai 100.000.000 di lire annui che abbia a carico 3 o più figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti. L'agevolazione è estesa anche nel caso di coniugi che abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo del minore.

**7. 13.** (ex 6. 53) Guidi.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da:* in presenza delle *sino a:* 26 aprile 1986, n. 131.

**7. 14.** Malavenda.

*Al comma 1 dopo le parole:* è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto, *aggiungere le seguenti:* e delle ipotecarie e catastali.

*Conseguentemente, al secondo periodo del comma 1 dopo le parole:* all'imposta sul valore aggiunto, *aggiungere le seguenti:* e alle ipotecarie e catastali.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 3, 4, 5, 6, 7 e 13.**

**7. 15.** (ex 6. 50) Molgora.

*Al comma 1, dopo le parole:* al precedente acquisto agevolato, *aggiungere le seguenti:* e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili pagata in sede di alienazione.

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.**

**7. 16.** (ex 6. 59) Possa, Cicu, Marras, Paggiuca, Rosso.

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

**7. 17.** Malavenda.

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da:* agevolazione si applica *sino a:* del primo acquisto.

**7. 19.** Malavenda.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:* l'agevolazione *aggiungere la seguente:* non.

**7. 18.** Malavenda.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:* ipotecaria *sino a:* acquisizione del credito.

**7. 20.** Malavenda.

*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola:* catastale *aggiungere le seguenti:* di valore aggiunto.

**Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**7. 21.** (ex 6. 22) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:* ovvero *sino a:* nuovo acquisto.

**7. 23.** Malavenda.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:* può altresì *sino a:* 9 luglio 1997, n. 241.

**7. 24.** Malavenda.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.**

**7. 25.** (ex 6. 62) Possa, Cicu, Marras, Paggiuca, Rosso.

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**7. 26.** (ex 6. 42) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Del credito di imposta non utilizzato nei modi precedenti può essere chiesto il rimborso secondo le disposizioni previste con decreto dal Ministero delle Finanze, da emanare prima della presentazione della dichiarazione unificata dei redditi per le persone fisiche.

**Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD.**

**7. 27.** (ex 6. 33) Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Ai trasferimenti a titolo oneroso tra familiari entro il terzo grado della proprietà di case di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavoro pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, l'imposta di registro è applicata nella misura del 2 per cento.

*2-ter.* Alle minori entrate derivanti dal comma 2-bis, pari a lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto alla tabella A, Ministero del tesoro, della legge finanziaria.

**7. 28.** (ex 6. 38) Testa, Sbarbati, Bono, Vito, Marzano.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* I trasferimenti relativi alla prima casa sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

*Conseguentemente, alla Tabella A, Presidenza del consiglio dei ministri, variare gli importi come segue:*

1999: — 100 miliardi;

2000: — 75 miliardi;

2001: — 50 miliardi.

**7. 29.** (ex 6. 40) Testa, Sbarbati, Bono, Vito, Marzano.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 1, quarto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'aliquota è ridotta al 2 per cento.

*Conseguentemente, alla Tabella C, Presidenza del consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 ecc. (Interventi per lo spettacolo), modificare gli importi come segue:*

1999: — 500 miliardi;

2000: — 500 miliardi;

2001: — 500 miliardi.

**7. 30.** (ex 6. 41) Testa, Sbarbati, Bono, Vito, Marzano.

*Sopprimere il comma 3.*

**7. 31.** Malavenda.

*Al comma 3, sopprimere le parole da: non si tiene conto, fino a: oneri correlati.*

**7. 33.** Malavenda.

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* e all'articolo 10, del medesimo testo unico, al comma 1, dopo la lettera *a*), aggiungere la seguente:

*a-bis*) Le spese sostenute dal contribuente non soggetto IVA per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi o altre dichiarazioni previste dalle norme fiscali;

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 15, 16, 17, 18 e 6.**

**7. 34.** (ex 2. 0. 16) Frosio Roncalli, Molgora.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e alla lettera *e*) sono soppresse le parole: "in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14.**

**7. 35.** (ex 2. 0. 13) Bianchi Clerici, Bagliani.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettera *a*) e *d*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, che si avvalgono dei centri di assistenza fiscale o dei soggetti eroganti i redditi stessi ai sensi dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1999, adempiere agli obblighi di dichiarazione per più periodi di imposta fino ad un massimo di tre.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le relative modalità attuative.

**7. 36.** (ex 2. 0. 14) Frosio Roncalli, Molgora.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine dell'articolo 111-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere il seguente comma:

5. Le disposizioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) del comma 2 non si applicano nei confronti delle associazioni politiche, religiose, assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche se le attività commerciali sono afferenti le attività istituzionali.

**7. 37.** (ex 2. 0. 12) Molgora.

*Sopprimere il comma 4.*

**7. 38.** Malavenda.

*Al comma 4, sopprimere le parole da:* anche con riferimento, *fino a:* 1° gennaio 1993.

**7. 39.** Malavenda.

*Al comma 4, sostituire le parole:* 1° gennaio 1993, *con le seguenti:* 17 luglio 1994.

**7. 40.** Malavenda.

*Al comma 4, sostituire le parole:* 1° gennaio 1993, *con le seguenti:* 1° gennaio 1992.

**7. 41.** Malavenda.

*Al comma 4, sostituire le parole:* 1° gennaio 1993, *con le seguenti:* 17 maggio 1993.

**7. 42.** Malavenda.

*Al comma 4, sostituire le parole:* 1° gennaio 1993, *con le seguenti:* 15 marzo 1993.

**7. 43.** Malavenda.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. L'articolo 13-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai mutui contratti nel 1997.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 1, 6, 7, 13.**

**7. 44.** Paolo Colombo, Roscia.

*Sopprimere il comma 5.*

\* **7. 45.** Malavenda.

*Sopprimere il comma 5.*

\* **7. 32.** (ex 6. 44) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 5, capoverso g), sopprimere le parole: anche previa, codice unico identificativo.*

**7. 46.** Malavenda.

*Al comma 5, capoverso g), sopprimere le parole da: nonché, sino a: pagamento.*

**7. 47.** Malavenda.

*Al comma 5, capoverso g), sopprimere le parole da: armonizzazione, fino a: diritti collegati.*

**7. 48.** Malavenda.

*Al comma 5, capoverso g), aggiungere, dopo la parola: armonizzazione, le parole: l'accorpamento.*

**7. 49.** (ex 6. 58) Possa, Cicu, Marras, Paggiuica, Rosso.

*Al comma 5, capoverso g), sopprimere le parole da: di bollo. fino a: diritti collegati.*

**7. 50.** Malavenda.

*Al comma 5, capoverso g), sopprimere le parole da: determinazione fino a: ultimati.*

**7. 51.** (ex 6. 54) Conte, Leone.

*Al comma 5, dopo le parole: determinazione dell'imponibile degli immobili su base catastale, aggiungere le seguenti: indipendentemente dal valore dichiarato.*

**7. 52.** (ex 6. 6) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Paggiarini.

*Al comma 5, capoverso g), sopprimere le parole da: definizione, fino a: non ultimati.*

**7. 54.** Malavenda.

*Al comma 5, lettera g), sopprimere le parole: dopo la definizione delle nuove rendite.*

*Conseguentemente alla fine del capoverso, aggiungere il seguente periodo: Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto delle quote di svalutazione del valore stabilito su base catastale, di fabbricati non ultimati, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori. La valutazione di terreni a destinazione edificatoria non può essere superiore a quello eventualmente stabilito dal comune in applicazione della normativa in materia di imposta comunale sugli immobili. I fabbricati rurali trasferiti separatamente dal fondo rustico sono valutati con applicazione della base catastale corrispondente a fabbricati della stessa categoria e classe nella stessa zona.*

**7. 55.** (ex 6. 60) Possa, Cicu, Marras, Paggiuica, Rosso.

*Al comma 5, capoverso g), sopprimere le parole da: dopo la definizione, fino a: nuove rendite.*

**7. 53.** Malavenda.

*Al comma 5, capoverso g) sostituire le parole: dopo la definizione delle nuove rendite con le parole: a partire dal 1° gennaio 2000.*

\* **7. 56.** (ex 6. 27) Becchetti.

*Al comma 5, capoverso g), sostituire le parole: dopo la definizione delle nuove rendite con le seguenti: a partire dal 1° gennaio 2000.*

\* **7. 57.** (ex 6. 43) Antonio Pepe, Bono.

*Al comma 5, capoverso g), dopo le parole: dei fabbricati non ultimati; aggiungere le seguenti: conseguente riduzione dell'aliquota al fine di mantenere invariata la pressione fiscale e.*

**7. 58.** (ex 6. 49) Molgora.

*Al comma 5, capoverso g), sopprimere le parole da: revisione della, fino a: innovazioni introdotte.*

**7. 59.** Malavenda.

*Sopprimere il comma 6.*

**7. 60.** (ex 6. 45) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Sopprimere il comma 7.*

\* **7. 61.** (ex 6. 55) Conte, Leone.

*Sopprimere il comma 7.*

\* **7. 62.** (ex 6. 45) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: conseguenti alla, fino a: di cui al comma 3.*

**7. 64.** Malavenda.

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.*

**7. 63.** Malavenda.

*Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.*

**7. 65.** Malavenda.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*7-bis. Tutte le opere di ristrutturazione, ampliamento e quant'altro effettuate sulla prima casa godono di IVA al 4 per cento.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 14.**

**7. 66.** (ex 6. 52) Ballaman.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis. L'imposta di registro e l'imposta sul valore aggiunto applicati per l'acquisizione della prima casa di abitazione non di lusso da parte di giovani coppie entro un anno dalla data di celebrazione del matrimonio in presenza delle condizioni di cui alla nota II bis all'articolo I della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 "è determinata nella misura del 2 per cento".*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13.**

**7. 67.** (ex 6. 7) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis. Tutte le alienazioni e le cessioni di aree e immobili, effettuate a favore di*

privati da parte degli enti locali, anche ai sensi degli articoli 12 e 13 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e 22 ottobre 1972, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che di apposite leggi regionali, sono soggette alla sola corresponsione dell'imposta sul valore aggiunto con esenzione dal pagamento di altre tasse o tributi previsti, compresa anche l'imposta di registro.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13 e 14.**

**7. 68.** (ex 6. 51) Chincarini.

*Sopprimere i commi 8 e 10.*

**7. 69.** Malavenda.

*Sopprimere il comma 8.*

**7. 70.** Malavenda.

*Al comma 8, sopprimere la lettera a).*

**7. 71.** Malavenda.

*Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole da: al comma 2 sino a: comma 3-bis.*

**7. 72.** Malavenda.

*Al comma 8, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i contratti di affitto di fondi rustici è ristabilito il limite minimo di 2.500.000 annue al di sotto del quale non sussiste l'obbligo di registrazione. È abolito l'obbligo di registrazione per i contratti pluriennali.*

**Seguono compensazioni da 1 a 2 del gruppo della Lega nord per l'indipendenza della Padania.**

**7. 73.** Oreste Rossi, Riccio.

*Al comma 8, sopprimere la lettera b).*

**7. 74.** Malavenda.

*Al comma 8, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: di febbraio con le seguenti: di agosto.*

**7. 75.** Malavenda.

*Al comma 8, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: di febbraio con le seguenti: di marzo.*

**7. 76.** Malavenda.

*Al comma 8, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: precedente con la seguente: successivo.*

**7. 77.** Malavenda.

*Al comma 8, lettera b), sopprimere il secondo periodo.*

**7. 78.** Malavenda.

*Al comma 8, lettera b), capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: la denuncia aggiungere la seguente: non.*

**7. 79.** Malavenda.

*Al comma 8, lettera b), capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: contraenti e aggiungere la seguente: non.*

**7. 80.** Malavenda.

*Al comma 8, lettera b), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire la parola: nonché con la seguente: né.*

**7. 81.** Malavenda.

*Al comma 8, sopprimere la lettera c).*

**7. 82.** Malavenda.

*Al comma 8, lettera c) capoverso II-bis, sopprimere il secondo periodo.*

**7. 83.** Malavenda.

*Al comma 8, lettera c), terzo periodo, capoverso II-bis, sostituire la cifra: 100.000 con la seguente: 50.000.*

**7. 84.** Malavenda.

*Segue una serie di 5 emendamenti recanti variazioni alla medesima cifra.*

*Al comma 8, lettera c), terzo periodo, capoverso II-bis, sostituire la cifra: 100.000 con la seguente: 99.000.*

**7. 85.** Malavenda.

*Al comma 8 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*d) all'articolo 1, quarto periodo, della tariffa, parte I, l'aliquota è ridotta al 2 per cento.*

*Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 (interventi a favore dello spettacolo), modificare gli importi come segue:*

1999: — 500 mld;

2000: — 500 mld;

2001: — 500 mld.

**7. 88.** Testa.

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

*8-bis. I trasferimenti relativi alla prima casa sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.*

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla Tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, variare gli importi come segue:*

1999: — 100 mld;

2000: — 75 mld;

2001: — 50 mld.

**7. 89.** Testa, Sbarbati.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis. Ai trasferimenti a titolo oneroso tra familiari entro il terzo grado di fabbricati o porzioni di fabbricati ad uso di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, l'imposta di registro è applicata nella misura del 2 per cento. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto alla tabella A, Ministero del tesoro, della legge finanziaria.*

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla Tabella A, Ministero del Tesoro, variare gli importi come segue:*

1999: — 60 mld;

2000: — 60 mld;

2001: — 60 mld.

**7. 90.** Testa, Sbarbati.

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

*8-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata con corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000, in corso alla data del 31 dicembre 1998, l'obbligo della registrazione può essere assolto, entro il mese di febbraio 1999, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concer-*

menti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dal comma 8 del presente articolo.

*Conseguentemente all'A.C. 5266, all'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata alla voce Ministero delle finanze modificare gli importi nella misura necessaria a coprire le eventuali minori entrate di cui al presente emendamento.*

**7. 91.** Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata con corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000, in corso alla data del 31 dicembre 1998, l'obbligo della registrazione può essere assolto, entro il mese di febbraio 1999, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 3-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dal comma 8 del presente articolo.

**7. 92.** De Ghislanzoni, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Tarditi.

*Sopprimere il comma 9.*

**7. 93.** Malavenda.

*Sopprimere il comma 10.*

**7. 94.** Malavenda.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

11. L'applicazione dei regolamenti di cui all'articolo 154, 155 e 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi alla revisione generale e riordino del catasto, non può comportare l'aumento della pressione fiscale sugli immobili, sia per quanto con-

cerne l'imposta di reddito delle persone fisiche, sia per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili, in quanto gli stessi sono finalizzati al riordino e semplificazione del catasto per favorire il recupero dell'evasione fiscale.

**7. 95.** (ex 6. 64) Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Disposizioni tributarie in materia di veicoli).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 19-bis lettera c) sostituire le parole: "non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio" con le seguenti: "è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento con il limite del costo di acquisizione previsto ai fini delle imposte sul reddito, salvo che per gli agenti di commercio e rappresentanti di commercio per i quali è ammessa in detrazione nella misura del 100 per cento".

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 5, 6, 7.**

**7. 01.** (ex 6. 0. 3) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Conte, Armani.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Per le cessioni di case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ultimate entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e destinate dall'acquirente alla locazione per un periodo non inferiore a dieci anni, si applica l'aliquota IVA del 5%.